Comune di Castel San Giorgio
Smistamento: SETTORE_Segreteria_Generale
Prt.G.0032097/2020 - I - 19/11/2020 13:08:40

COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
PROVINCIA DI SALERNO

Ordinanza n. 269 del 19/11/2020

Oggetto: misure di contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - ordinanza sindacale di chiusura dei plessi scolastici

IL SINDACO

Visti e richiamati in premessa:
la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale veniva dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per epidemia COVID-19 a seguito della dichiarazione di emergenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
il D.L. n. 19 del 25/03/2020, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25/03/2020 recante "Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19" che disciplina le misure da adottarsi per contrastare la diffusione del COVID-19 secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti, ovvero sull'intero territorio nazionale;
l'art. 117 del D.Lgs. n. 112 del 1998 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Tenuto conto del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 convertito con modificazioni della legge n. 74 del 14/07/2020 recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti il D.P.C.M. 7 agosto 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed il D.L. 16 maggio 2020 n. 33, pubblicato sulla G.U. n. 198 del 08/08/2020;

Richiamato il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n. 125, con il quale veniva ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2021;

Visti i DPCM, pubblicati in Gazzetta Ufficiale recanti misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, in particolare il DPCM del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 04/11/2020, in vigore dalla data del 6 novembre 2020 ed efficace fino al 3 dicembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 13 novembre 2020, con la quale la Campania è stata inserita tra le Regioni con livello di "rischio alto", cosiddetta "zona rossa", dal 15 novembre, per un periodo di 15 giorni;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 90 del 15 novembre 2020 con la quale si dispone:

"*1.1 con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi;*
1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E'dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente - ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio;
1.3. con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell'Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza;

Preso atto del fatto che è, pertanto, prevista sul territorio regionale, la ripresa, a far data dal 24/11/2020, delle attività educative in presenza della scuola dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria, nonché, a far data dal 30/11/2020, delle classi della scuola primaria diversa dalle prime e delle prime classi della scuola secondaria di primo grado;

Considerato che l'evoluzione dell'emergenza sanitaria nazionale indica chiaramente la necessità di prevedere l'adozione di ulteriori misure di prevenzione e contenimento;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute e della sanità pubblica ai sensi delle norme sopra richiamate;

Ritenuto, pertanto, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile e urgente, quale specifica misura di prevenzione e contenimento del rischio di contagio, per ragioni di sanità, sicurezza e ordine pubblico, configurandosi la necessità di porre immediato rimedio a una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare al massimo la salute dei cittadini;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

ORDINA

per le motivazioni citate in premessa, **l'immediata chiusura sul territorio comunale di tutti i plessi e di tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili nido, gli uffici amministrativi ed i servizi per disabili, fino al 3 dicembre 2020 compreso**

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva;
che sia pubblicata sull'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune;
che sia trasmessa, per quanto di competenza, ai Dirigenti Scolastici, al Comando di Polizia locale e a tutti i Responsabili di Settore;
che sia comunicata alla cittadinanza tramite manifesti e altri strumenti idonei di comunicazione;
che sia comunicata a mezzo pec a:
Prefettura U.T.G. Di Salerno;
Regione Campania;
Al Comando Compagnia Carabinieri di Castel San Giorgio;
All'ASL Salerno DS n. 60;

affinchè ciascuno, secondo le proprie competenze, ne prenda conoscenza e si attivi per la sua osservanza.

AVVERTE

Che l'inottemperanza della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

INFORMA

Che, avverso alla presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 è ammesso ricorso, alternativamente al TAR Campania – Sezione di Salerno o al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 giorni ed entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo pretorio on line del Comune o, comunque, dalla piena conoscenza da parte dei destinatari.

Dalla Residenza Municipale, 19/11/2020

Il Sindaco
Avv. Paola Lanzara